

Manuale trasparenza

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI

Sommario

Procedura di chiamata di professori ordinari e associati.....	4
Assunzione di ricercatori a tempo determinato	7
Carriere Docenti.....	9
Progressione economica in scatti triennali.....	10
Opzione tempo pieno - tempo definito	11
Congedo per motivi di studio.....	12
Alternanza (o anno sabbatico).....	12
Professore Emerito	12
Chiamate dirette.....	14
Collocamento a riposo docenti e ricercatori.....	15
Altre ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro	16
Malattia.....	17
Adempimenti in caso di assenza per malattia.....	17
Certificazione medica.....	18
Controllo medico fiscale – Variazione di dimora - Sanzioni	18
Malattia provocata da terzi	19
Malattia dovuta a grave patologia	20
Congedo per cure dovute ad invalidità.....	20
Incarichi extraistituzionali	21
Aspettativa senza assegni per svolgimento di attività presso soggetti e organismi internazionali.....	24
Regime di impegno a tempo pieno/tempo definito	25
Congedo di maternità	26
Documenti da presentare a corredo della domanda.....	26
Riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento)	28
Congedo Parentale.....	30
Durata e fruizione	30
Trattamento economico e contributivo	31
Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale.....	31
Congedo per malattia figlio.....	33
Permessi e congedo per assistenza portatori di handicap (Legge 104/92)	35
Rilascio certificati di servizio Personale Docente e Ricercatore	36
Servizio Sorveglianza Sanitaria.....	38
Posticipo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio.....	38
Servizio tessere di riconoscimento	39

Sussidi al personale.....	40
Detrazioni familiari a carico	41
Assegno al nucleo familiare	42
Autorizzazioni alla residenza fuori sede.....	44

Normativa di riferimento

[Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., artt. 18 e 24, c. 5 e 6](#)

[Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università degli studi di Cagliari ai sensi delle disposizioni della legge 30.12.2010, n. 240](#)

[D.M. 4 agosto 2011, n. 344](#)

Procedura di chiamata di professori ordinari e associati

Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia avviene con procedura di chiamata svolta ai sensi degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, secondo distinte modalità:

- a. procedura selettiva di chiamata, aperta ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori già in servizio presso atenei italiani o esteri, agli idonei ai concorsi già espletati ai sensi della legge 210/1998 e s.m.i., eventualmente riservata ai soggetti esterni all'Università degli studi di Cagliari ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 240/2010, da concludersi entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione;
- b. procedura valutativa di chiamata come professori di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato e come professori di prima fascia dei professori associati, in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (fino al 31.12.2019), da concludersi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione;
- c. procedura valutativa di chiamata come professori di seconda fascia dei ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

La procedura di cui alla lettera a) prende avvio con la pubblicazione del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea, mentre la procedura di cui alla lettera b) prende avvio con la pubblicazione del bando di selezione sul sito dell'Ateneo.

Nel bando sono specificati:

- numero di posto messi a bando;
- la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- settore concorsuale e profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- trattamento economico e previdenziale;
- modalità di trasmissione telematica delle candidature;
- requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- tipologia di titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione;
- numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici;
- eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato ovvero la tipologia di certificazione linguistica richiesta;
- eventuale indicazione in ordine ai criteri generali di valutazione cui la commissione di selezione dovrà attenersi;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso cui sarà svolta nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività assistenziale;
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (impegno didattico e scientifico);

- le modalità e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in G.U.;
- l'eventuale indicazione che il posto è riservato a soggetti esterni all'Università degli studi di Cagliari ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 240/2010.

Sono ammessi alle procedure di chiamata studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza ministeriali. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati alla selezione, i quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato dal bando.

Per quanto concerne le procedure di chiamata di cui ai punti a) e b):

- La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, secondo le modalità definite dal Regolamento, ed è composta da tre professori di prima fascia inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari appartenenti allo stesso settore concorsuale sorteggiabili nelle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge 240/2010 oppure in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli stessi elenchi, anche se acquisti successivamente.
- La Commissione provvede ad esprimere il giudizio comparativo dei candidati sulla base della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta e, per le discipline per cui è prevista attività assistenziale convenzionata, dell'esperienza professionale posseduta, nonché tenendo conto del profilo didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto.
- La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati nella prima seduta e pubblicizzati per almeno cinque giorni prima della seconda seduta. Per le procedure selettive relative alla chiamata dei professori associati, i candidati saranno convocati per una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni presentate o per una lezione sugli stessi temi. Il relativo giudizio concorrerà alla formulazione del giudizio complessivo sui candidati.
- La Commissione, al termine dei lavori e con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione una graduatoria di merito, ponendo al primo posto il candidato più qualificato, ovvero, nel caso di un solo candidato da

valutare potrà esprimere un giudizio di idoneità/inidoneità a ricoprire il posto.

- Gli atti sono trasmessi per l'approvazione dal Rettore con proprio decreto che ne accerterà la regolarità formale.
- La proposta di chiamata del candidato più qualificato viene formulata dal Dipartimento, entro 60 giorni, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le procedure di chiamata di cui al punto c):

- la Commissione di valutazione è composta da tre docenti nominati dal Dipartimento interessato, professori ordinari o associati afferenti allo stesso settore concorsuale del ricercatore valutato, ovvero in mancanza allo stesso macro settore o alla medesima area scientifica.
- La Commissione provvede a valutare il ricercatore sulla base della relazione presentata dallo stesso e in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e utilizzando i criteri individuati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e predispone un verbale da trasmettere al Consiglio di Dipartimento.
- Al termine della procedura valutativa il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia che ha conseguito valutazione positiva al Consiglio di Amministrazione che delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Riferimenti per il Procedimento

Sig. Enrico Gioffrè

Tel. 070/6752347 Fax 070/6752319

egioffre@amm.unica.it

Dott.ssa Roberta Tocco

Tel. 070/6752318 Fax 070/6752319

rtocco@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., art. 24](#)

[Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato](#)

[D.M. 25 maggio 2011, n. 243](#)

Assunzione di ricercatori a tempo determinato

L'assunzione di ricercatori a tempo determinato, con contratto triennale prorogabile una sola volta per ulteriori due anni (Rtda) o con contratto triennale non rinnovabile a tempo pieno (Rtdb), per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti sono effettuate mediante procedure pubbliche di selezione.

La procedura prende avvio con la pubblicazione del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea, in cui sono specificati:

- il Dipartimento che ha richiesto il posto, dove si svolgerà l'attività didattica e di ricerca;
- data della delibera di approvazione della selezione da parte del Senato Accademico;
- tipologia di contratto, con eventuale specificazione del regime di impegno, e destinatari;
- settore concorsuale e profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, anche didattiche;
- trattamento economico e previdenziale;
- modalità di trasmissione telematica delle candidature;
- tipologia di titoli e pubblicazioni oggetto di valutazione;
- titoli di studio richiesti ed eventuali specializzazioni richieste;
- certificazione di conoscenza della lingua inglese o di altra lingua europea almeno di livello B2 o, in alternativa, certificazione di pari livello di conoscenza della lingua rilasciata da un Centro Linguistico Universitario;
- i casi di esclusione.

Sono ammessi alle procedure di selezione per Ricercatore di tipo a) con contratto triennale prorogabile una sola volta per ulteriori due anni i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Sono ammessi alle procedure di selezione per Ricercatore di tipo b) con contratto triennale non rinnovabile a tempo pieno i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, che abbiano fruito dei contratti triennali eventualmente prorogati per due anni, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, l'ufficio provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati alla selezione, i quali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato dal bando.

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, secondo le modalità definite dal Regolamento, ed è composta da tre docenti di ruolo afferenti al settore concorsuale per cui è bandita la selezione, o in mancanza/indisponibilità di docenti del settore concorsuale, da docenti del relativo macro settore concorsuale.

Nella prima seduta la Commissione definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli scientifici e didattici, anche sulla base dei criteri indicati nel D.M. 25 maggio 2011, n. 243. Sulla base di questi ultimi, effettua una valutazione preliminare dei candidati, che si conclude con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

A seguito della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I candidati ammessi saranno convocati per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni dalla Commissione, che provvede, a seguito della stessa, ad attribuire un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione sulla base dei criteri predeterminati nella prima seduta e pubblicizzati per almeno sette giorni prima della seconda seduta.

Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti designa i vincitori della selezione.

Gli atti sono trasmessi per l'approvazione dal Rettore con proprio decreto che ne accerterà la regolarità formale.

La proposta di chiamata del ricercatore vincitore della selezione viene formulata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il vincitore della selezione sarà chiamato a stipulare il contratto a tempo determinato dopo l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti per il procedimento

Sig. Enrico Gioffrè

Tel. 070/6752347 Fax 070/6752319

egioffre@amm.unica.it

Dott.ssa Roberta Tocco

Tel. 070/6752318 Fax 070/6752319

rtocco@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

[D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011](#)

[Legge n. 311 del 18 marzo 1958](#)

Vai alla relativa modulistica:

- [Opzione per il regime di impegno;](#)
- [Opzione nuovo ruolo.](#)

Carriere Docenti

Nomina Professori I - II Fascia

La nomina dei professori universitari è disposta con decreto rettorale e di norma decorre dal 1° ottobre o dal 1° marzo di ogni anno.

Essa avviene a seguito della proposta di chiamata del Dipartimento e della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico spettante al professore universitario viene attribuito mediante disposizione dirigenziale sulla base delle tabelle allegata al D.P.R. n. 232/2011.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

[D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011](#)

[Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 15 febbraio 2017](#)

[Pagina web istituzionale dedicata alle procedure di valutazione](#)

Progressione economica in scatti triennali

La legge n. 240/2010 (legge Gelmini) ha previsto la revisione del trattamento economico dei professori universitari.

La vecchia progressione biennale automatica è stata sostituita da una progressione triennale subordinata ad una valutazione positiva al termine del triennio.

La norma distingue tra personale assunto secondo il sistema di reclutamento previgente a quello previsto dalla legge n. 240/2010, e quello invece assunto ai sensi della stessa legge.

Per i primi la trasformazione dalla progressione biennale a quella triennale, avviene nel momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivo a quello in godimento alla data di entrata in vigore della legge 240/2010.

Per i secondi, il trattamento economico si articola fin da subito in una progressione triennale.

I professori che maturano il diritto ad essere sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale triennale, dovranno presentare apposita richiesta di attribuzione congiuntamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

Il vigente *“Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori”* disciplina la procedura per l'attribuzione delle classi stipendiali triennali.

Esso prevede che nel mese di gennaio di ogni anno, con apposito decreto rettorale venga individuato l'elenco dei soggetti che maturano il diritto alla valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale triennale successiva.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Articolo 11 D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[D.lgs n. 517 del 21 dicembre 1999](#)

[Articolo 6, comma 6, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

Vai alla relativa modulistica:

- [Facsimile richiesta opzione tempo pieno/definito](#)

Opzione tempo pieno - tempo definito

I professori universitari possono optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

La legge n. 240/2010, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, ha previsto una quantificazione figurativa delle attività di studio, insegnamento e ricerca scientifica, compresi compiti preparatori, organizzatori e di verifica, che è pari a 1500 ore annue in regime a tempo pieno e 750 ore in regime a tempo definito.

I professori universitari svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

L'opzione per il regime di tempo pieno o definito dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto **per almeno un anno accademico**.

Per i professori di nuova nomina, l'opzione deve essere esercitata all'atto della nomina stessa

Nel caso in cui il professore non dovesse manifestare, nei modi e nei tempi suindicati, la volontà di variare il proprio regime d'impegno, si riterrà tacitamente confermato il regime in godimento anche per i successivi anni accademici.

L'elenco nominativo dei professori in regime d'impegno a tempo pieno, viene trasmesso all'ordine professionale al cui albo risultino iscritti, al fine della loro inclusione nell'elenco speciale.

Una specifica disciplina è prevista per i professori universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia che svolgono attività assistenziale.

Per essi infatti, l'opzione, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (o attività assistenziale esclusiva) comporta l'obbligo della scelta del tempo pieno, mentre la scelta di svolgere attività libero professionale extramuraria comporta l'obbligo di optare per il tempo definito.

Al fine di armonizzare il regime d'impegno orario del personale universitario con quello ospedaliero, i suddetti professori possono presentare la domanda di variazione del regime di impegno entro il 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 10 legge n. 311 del 18 marzo 1958](#)

[Artt 17 e 18 D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)

[Art. 4, comma 78, legge n. 183 del 12 novembre 2011](#)

Vai alla relativa modulistica:

- [Facsimile richiesta congedo](#)

Congedo per motivi di studio

I professori universitari, nell'ipotesi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero, possono chiedere il congedo per motivi di studio, per un periodo non superiore all'anno (solare o accademico).

Durante tale periodo il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 382/1980.

Alternanza (o anno sabbatico)

I professori ordinari e associati confermati possono su loro richiesta essere autorizzati a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali, per un periodo complessivo che non superi i due anni in un decennio. Il Rettore nel concedere l'autorizzazione terrà conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni mediante un criterio di rotazione tra i docenti che le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al Rettore ed al Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'art. 18 del DPR n. 382/1980.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti di carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 230/2005, nel periodo dell'anno sabbatico il professore è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo di fondi per lo svolgimento delle attività.

I congedi per motivi di studio o per alternanza -anno sabbatico - possono essere concessi non oltre il trentacinquesimo anno di anzianità (art. 4, legge n. 183/2011), e sono accordati dal Rettore con proprio decreto, sentito il Dipartimento di appartenenza. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore terrà conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.

[Art. 111 R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933](#)

[Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 26 del 7 ottobre 2016](#)

Professore Emerito

Il titolo di professore emerito è attribuito con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, al professore ordinario collocato a riposo con almeno venti anni di servizio.

Il conferimento può essere proposto per coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio all'Ateneo, in particolare aver dato lustro all'Ateneo nell'ambito della ricerca scientifica svolta; aver ricoperto importanti incarichi scientifici, quali ad esempio la Presidenza o la Segreteria di Società scientifiche o accademiche nazionali o internazionali, ovvero aver ricoperto cariche accademiche negli organi

dell'Ateneo o ruoli di responsabilità nelle strutture e nell'organizzazione dell' Ateneo.

La proposta deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta alla componente docente. La delibera deve essere trasmessa dal Direttore di Dipartimento al Rettore per l'approvazione del Senato Accademico e la successiva trasmissione al M.I.U.R. per il conferimento del titolo.

Il Professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca, anche all'interno di gruppi o progetti di ricerca, nell'ambito del Dipartimento cui afferiva, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.

Il Dipartimento che ha avanzato la proposta di conferimento del titolo può mettere a disposizione del "Professore emerito", sentito il Rettore e compatibilmente con le esigenze di spazi del dipartimento medesimo, uno spazio adeguato affinché questi possa continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali. Il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora permangano le motivazioni.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 1, comma 9, legge n. 230 del 4 novembre 2005](#)

[D.M. 1 settembre 2016, n. 662](#)

[D.M. 28 dicembre 2015 n. 963](#)

[Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 426 del 15 febbraio 2017](#)

Chiamate dirette

Le chiamate dirette consentono la copertura di posti da professore universitario senza l'indizione di una selezione pubblica, ma mediante una chiamata nominativa di soggetti in possesso di specifici requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230 del 2005:

- a. Chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente (*come da tabella di corrispondenza di cui al D.M. n. 662/2016*) in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b. Chiamata diretta di coloro che, avendo già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane nell'ambito del Programma di rientro dei cervelli, hanno conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c. Chiamata diretta di studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR (*identificati con D.M. n. 963/2015*);

Le proposte di chiamata diretta dell'Università sono valutate dal MIUR, previo parere delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini dell'autorizzazione alla nomina.

Il parere delle Commissioni ASN non è richiesto per le chiamate dirette di cui alla lettera c) qualora la chiamata avvenga entro i tre anni dalla vincita del programma.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Professori ordinari:

- [Artt. 19 e 110 D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980](#)
- [Art. 1, commi 17, 18, 19 legge n. 230 del 4 novembre 2005](#)
- [Art. 25 legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

Professori associati:

- [Art. 24 D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;](#)
- [Art. 1, commi 17, 18, 19 legge n. 230 del 4 novembre 2005](#)
- [Art. 25 legge n. 240 del 30 dicembre 2010](#)

Ricercatori:

- [Art. 34, comma 7 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980](#)
- [Art. 72, comma 11; legge n.133 del 06 agosto 2008](#)
- [Art. 25 legge n.240 del 30/12/2010](#)

Vai alla relativa modulistica:

- [Facsimile opzione art. 1, comma 19, L. n. 230/2005.](#)

Collocamento a riposo docenti e ricercatori

Il collocamento a riposo per i **professori universitari** è disposto dal 1° ottobre successivo al compimento dell'età prevista dalla normativa in vigore.

Attualmente l'obbligo di cessazione per limiti di età previsto dal vigente ordinamento per ciascun ruolo è al termine dell'anno accademico nel quale si sono compiuti:

- 70 anni per i **professori ordinari** nominati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 (20/11/2005) (pre e post D.P.R. n. 382/1980);
- 65 anni per i **professori associati** nominati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 (20/11/2005) purché in possesso di un qualsiasi requisito pensionistico.
- 65 anni per i **ricercatori**;
- 70 anni per i **professori ordinari e associati** nominati dopo l'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 (20/11/2005) o per coloro che già in servizio precedentemente abbiano optato per il regime di cui al comma 19 dell'art. 1 della stessa legge n. 230/2005 o siano docenti di materie cliniche.

Riferimenti per il procedimento

Per il personale docente

Sig.ra Maria Luigia Broi
Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde
Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis
Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa
Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Per i ricercatori

Dott.ssa Maria Grazia Angius
Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso
Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli
Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.Lgs. n.165/01 e s.m.i., artt. 55 quarter ed octies](#)

[DPR 27/07/2011, n.171](#)

[Legge 08/08/1995, n.335, art.2](#)

Altre ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro può essere determinato da:

- a. Dimissioni volontarie.
- b. Superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- c. Licenziamento disciplinare;
- d. Inabilità (vedasi la scheda);
- e. Assoluta inidoneità fisica al servizio (vedasi la scheda riferita alla malattia);
- f. Decesso del dipendente.

Riferimenti per il procedimento

Punti a.; b.; f ed e.

Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Personale ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Punti c. e d.

Dott. Francesco Cara

Tel. 070/6752358 Fax 070/6752365

fcara@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[DPR 10/01/1957, n.3, artt. 37, 40 e 68](#)

[Legge 24/12/1993, n.537, art. 3 comma 39, 40-bis](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71 e s.m.i.](#)

[Decreto Legislativo n. 165/2001, artt. 55 quater, quinque, septies e octies](#)

[Decreto Ministeriale n.206 del 18/12/2009](#)

[Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014](#)

[Decreto Legislativo n.119 del 18/07/2011](#)

[D.P.R. 27/07/2011 n.171](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Malattia

Il personale **docente e ricercatore** è collocato in congedo straordinario con disposizione d'ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi, oppure a domanda per assenze superiori.

Spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero tranne, come disposto dal comma 39 dell'art. 3 L. 537/1993, la riduzione di un terzo per il primo giorno di assenza per malattia.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia.

Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

L'aspettativa per motivi di salute (art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall'art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993) è disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, con l'intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio. Ai sensi del comma 1 dell'art. 71 della legge 133/2008, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia. Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

Ai sensi dell'art.55-octies del D.Lgs. n.165/01 e del relativo regolamento di attuazione (DPR 171/11) questa Amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente nei seguenti casi:

- a. assenza del dipendente per malattia, superato il periodo di conservazione del posto (periodo di comparto);
- b. disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- c. condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Adempimenti in caso di assenza per malattia

Il docente/ricercatore che si assenta per malattia deve avvertire tempestivamente dell'assenza la struttura di afferenza entro le ore 9 del giorno in cui si verifica la stessa e la durata dell'assenza non appena ne viene a conoscenza.

Il dipendente, inoltre, direttamente o tramite la struttura di afferenza, deve avvertire tempestivamente la competente Direzione per il Personale

per consentire l'eventuale accertamento medico-fiscale ai seguenti numeri telefonici:

- 070/6752328/24 per il personale docente;
- 070/6752325/52/21 per i ricercatori.

Il dipendente deve documentare lo stato di malattia, anche per un solo giorno

Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS. L'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

Se il dipendente intende fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per le assenze effettuate a titolo di infortunio sul lavoro, malattia dipendente da causa di servizio, patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero dovrà trasmettere idonea documentazione, secondo le seguenti modalità:

- a. fax al numero 070/6752367
- b. raccomandata A/R alla Direzione per il Personale, Via Università 40, 09124 Cagliari
- c. consegna manuale anche tramite delegato al medesimo indirizzo.

Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la rettifica del certificato telematico con l'indicazione della nuova prognosi a limitazione della precedente.

Certificazione medica

L'attestazione medica telematica copre l'intera giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.

In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, questa deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Solo nel caso di assenze per prestazioni sanitarie, terapie, accertamenti diagnostici la certificazione può essere rilasciata dalla struttura pubblica o privata presso cui è avvenuta la prestazione; anche nel caso di assenze oltre la seconda.

Controllo medico fiscale – Variazione di dimora - Sanzioni

Il controllo medico dell'incapacità lavorativa viene effettuato a cura dell'INPS, d'ufficio o su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il dipendente, assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto:

- a. a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni non lavorativi ed i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

- b. ad informare preventivamente la Direzione per il Personale dell'eventuale assenza dal domicilio eletto nel corso della malattia durante le suddette fasce di reperibilità;
- c. a documentare l'eventuale assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento;
- d. a dare tempestiva comunicazione alla Direzione per il Personale dell'indirizzo dove sarà reperibile durante l'assenza per malattia, nel caso in cui lo stesso dimori in luogo diverso da quello abituale.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità di cui sopra i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b. infortuni sul lavoro;
- c. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Inoltre, sono esonerati da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

In caso di continuazione della malattia il dipendente è tenuto a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire gli adempimenti in materia di visita fiscale.

Qualora il dipendente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).

L'inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può comportare l'apertura di un procedimento

Ai sensi dell'art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009) la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell'art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale ed è punita con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale).

Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Malattia provocata da terzi

Nel caso in cui l'assenza derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dovrà darne comunicazione alla Direzione per il Personale, al fine di consentire

un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza.

Malattia dovuta a grave patologia

Nel caso in cui il dipendente sia affetto da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, l'Amministrazione non considererà, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia che dell'applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi di malattia determinati da:

- a. ricovero ospedaliero o day hospital;
- b. conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono porre il lavoratore in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali.

Il dipendente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, dovrà presentare una idonea certificazione medica, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria pubblica, che attesti la grave patologia ed il percorso terapeutico adottato, temporaneamente e/o parzialmente invalidante e la sua durata.

Congedo per cure dovute ad invalidità

I dipendenti mutilati ed invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, hanno la possibilità di usufruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo per cure di 30 giorni.

Durante tale congedo, non rientrando nel periodo di computo, il dipendente percepisce il trattamento economico previsto dal regime delle assenze per malattia.

Il dipendente per poter usufruire dei suddetti vantaggi deve:

- a. presentare domanda accompagnata dal certificato del medico convenzionato con il S.S.N. o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione all'invalidità riconosciuta;
- b. documentare in maniera idonea la sottoposizione alle cure.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – Art. 53](#)

[Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 6](#)

[DPR n. 382/80, art 11](#)

[Regolamento di Ateneo per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dai docenti e ricercatori](#) (emanato con [D.R. n. 848 del 25/07/2017](#))

[Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti esterni](#) (emanato con [D.R. n. 495 del 31/05/2021](#))

[Codice etico \(D.R. n. 274 del 12.03.2019\)](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Incarichi extraistituzionali

I docenti e i ricercatori dell'Ateneo possono svolgere incarichi conferiti da soggetti esterni, pubblici o privati, attenendosi alle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dai docenti e ricercatori (D.R. 848 del 25/07/2017) emanato in conformità alla normativa vigente in materia. Per incarichi extra istituzionali si intendono tutti gli **incarichi occasionali**, retribuiti o gratuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

Il “Regolamento di Ateneo per l'autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dai docenti e ricercatori” è finalizzato all'individuazione delle tipologie di incarichi compatibili con la funzione di docente e ricercatore a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, e alla disciplina delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti o gratuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali. Non rientrano nella previsione del Regolamento gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli incarichi vietati e incompatibili con la posizione di docente e ricercatore, a prescindere dal regime di impegno prescelto sono:

- l'esercizio del commercio e dell'industria;
- ricoprire la posizione di presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico, direttore generale e di amministratore delegato di società di capitali o cariche analoghe in società o enti con fini di lucro;
- la partecipazione in qualità di socio a società di persone,
- lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati in Italia o all'estero.
- l'esercizio di attività che possano determinare anche potenziali situazioni di concorrenza o di conflitto con l'Università di Cagliari
- esercitare qualsiasi tipologia di incarico non confacente al decoro e alla dignità del corpo docente o che arrechi pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università (art. 2 regolamento).

Gli incarichi incompatibili con la posizione di docente e ricercatore a tempo pieno sono:

- l'esercizio in maniera continuativa di attività libero professionali e lo svolgimento di attività di consulenza a carattere continuativo

- l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in organi di governo e di controllo di società di persone o capitali aventi fini di lucro
- lo svolgimento di attività libero professionali in regime di partita IVA (art. 9)

Per i “Docenti e ricercatori a tempo pieno”, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, il Regolamento di Ateneo, prevede le seguenti tipologie di incarico:

- 1) incarichi, gratuiti o retribuiti, non soggetti a autorizzazione (art. 6);
- 2) incarichi ammissibili soggetti ad autorizzazione rettorale (art. 8);
- 3) incarichi ammissibili soggetti a mera comunicazione (art. 7);

Per i “Docenti e ricercatori a tempo definito”, lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso atenei esteri, è ammissibile previa autorizzazione del Rettore (art. 14)

Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione (art. 11) sono:

- a) compatibilità dell'incarico con la particolare qualificazione del docente;
- b) rispetto degli obblighi istituzionali;
- c) funzione attiva nella ricerca.

La procedura autorizzativa, disciplinata nel titolo III dall'art. 16, si attiva con la presentazione di istanza al Rettore da parte del docente interessato, su apposita modulistica reperibile sul sito web dell'Ateneo, e si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, prorogabili previa comunicazione, con l'autorizzazione del Rettore o con diniego motivato. L'autorizzazione sarà notificata tramite protocollo informatico all'interessato e al committente e verrà registrata a cura della Direzione Personale, organizzazione, performance nel sito della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni Perla.PA.

Il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico oggetto di autorizzazione deve provvedere a comunicare alla Direzione Personale, organizzazione, performance entro 15 giorni dalla corresponsione degli emolumenti, o di parte di essi, l'ammontare effettivo dei compensi erogati ai sensi dell'art. 53 Dlg. 165/2001, al fine dell'inserimento dei dati sul sito dell'Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Il docente autorizzato dovrà inviare, alla Direzione Personale, organizzazione, performance, una copia del contratto di collaborazione, che andrà a stipulare con il “soggetto proponente”, entro 30 giorni dalla stipula.

L'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti non può avere durata superiore a 12 mesi: nel caso di incarico pluriennale, la richiesta di autorizzazione dovrà essere ripresentata prima dell'inizio di ogni ulteriore annualità successiva alla prima autorizzazione (art. 10).

I docenti autorizzati allo svolgimento di incarico extra istituzionale sono tenuti al versamento all'ateneo del 9% dell'importo lordo dell'incarico retribuito (art. 6 co. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo con finanziamenti

esterni emanato con D.R. n. 495 del 31/05/2021) salvo quelli rientranti nella fattispecie di esclusione prevista dal *co. 4*:
non possono essere autorizzati incarichi in favore di professori e ricercatori che hanno omesso il versamento del 9% dovuto all'Università di Cagliari.

Riferimenti per il procedimento per il personale docente

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 7 L. 240/2010](#)

[Art. 13 D.P.R. 382/80](#)

[Vai alla modulistica](#)

Aspettativa senza assegni per svolgimento di attività presso soggetti e organismi internazionali

I **docenti ed i ricercatori di ruolo** possono essere, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, presso organismi, pubblici o privati anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

Il collocamento in aspettativa è disposto dal Rettore con Decreto, previo parere favorevole delle strutture di afferenza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/80, co. quarto, quinto e sesto.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Art. 11 D.P.R. 382/80](#)

[Art. 6 L.240/2010 in particolare c. 1, 2, 3, 6](#)

[Art. 6 L. 240/2010 in particolare c. 9, 10, 11, 12](#)

[Vai alla relativa modulistica](#)

Regime di impegno a tempo pieno/tempo definito

La normativa prevede per i **ricercatori confermati**, la possibilità di opzione tra il regime d'impegno a tempo pieno e il regime d'impegno a tempo definito.

I ricercatori confermati a tempo pieno che svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa, di servizio agli studenti, di orientamento e tutorato, oltre ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore, mentre i ricercatori confermati a tempo definito fino ad un massimo di 200 ore.

Il regime a tempo pieno è compatibile con lo svolgimento di attività di consulenza continuativa esterna previa autorizzazione da parte del Rettore. E' invece incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale, del commercio e dell'industria.

I professori e i ricercatori a tempo pieno fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica culturale oltre ad attività pubblicistiche ed editoriali.

Il regime a tempo definito è invece compatibile con lo svolgimento di attività libero professionale e di lavoratore autonomo anche continuativa purché non determinino situazioni di conflitto e di interesse con l'Ateneo oltre ad attività di consulenza anche continuativa esterna ma è incompatibile con l'esercizio dell'industria e del commercio.

L'opzione per l'uno o l'altro regime d'impegno, è esercitata su domanda dell'interessato, da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale decorre l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Il termine per modificare l'opzione è il 31 marzo di ciascun anno, con decorrenza dall'1 ottobre successivo ovvero sei mesi prima l'inizio dell'anno accademico. La pratica si perfeziona con l'emanazione del provvedimento che assumerà la forma della Disposizione Dirigenziale.

Riferimenti per il procedimento

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[art. 16 e ss del Decreto Legislativo n. 151 del 23/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;](#)

[art.20 del D.Lgs. n.151/01;](#)

[art.26 e ss del D.Lgs. n.151/01;](#)

Congedo di maternità

La lavoratrice (ed in alcuni particolari casi anche il lavoratore) ha diritto di astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ed il Medico Competente di questa Amministrazione attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

A tal fine la lavoratrice deve presentare all'Amministrazione apposita domanda entro il settimo mese di gestazione.

In caso di parto prematuro i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti la data presunta del parto si aggiungono ai tre (o quattro) mesi successivi al parto stesso.

Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore:

in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata massima di cinque mesi, il congedo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Se la lavoratrice non fruisce di tutto o parte del congedo parentale per la permanenza all'estero, può chiedere di essere collocata in congedo non retribuito per la durata della permanenza.

La durata della permanenza all'estero dovrà essere certificata dall'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Il congedo di maternità per adozione nazionale, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

Documenti da presentare a corredo della domanda

Certificato medico attestante la data presunta del parto;

Certificato medico attestante che l'opzione di prestare servizio fino all'ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (da presentarsi entro 30 giorni dalla nascita);

Certificato (sentenza) attestante la data dell'effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale);

Atto rilasciato dall'autorità competente attestante la durata del soggiorno all'estero (adozione internazionale);

Atto rilasciato dall'autorità competente, o dell'ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Dott. Giacomo Fallo

Tel. 070/6752322 Fax 070/6752348

gfallo@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Articoli da 39 a 46 del D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;](#)

Riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento)

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto di fruire di riposi giornalieri:

- di due ore se l'orario di lavoro giornaliero è pari o superiore alle 6 ore;
- di una ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.
- I succitati riposi sono riconosciuti al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
 - nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
 - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
 - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad es. lavoratrice autonoma; libera professionista; casalinga, in quest'ultimo caso se impegnata in attività che possano distoglierla dalla cura del neonato);
 - in caso di morte o di grave infermità della madre.
 - il diritto non è riconosciuto al padre se la madre usufruisce del congedo di maternità o parentale.

Nel caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre.

I riposi giornalieri spettano anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Documentazione da allegare alla istanza (a seconda della tipologia di istanza)

- certificato di nascita se non già in possesso dell'Amministrazione;
- copia del provvedimento di affidamento esclusivo, ovvero la dichiarazione sostitutiva;
- certificato medico attestante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad assistere il/la figlio/a;
- certificato di morte della madre, ovvero la dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione della madre lavoratrice dipendente, attestante la volontà di non avvalersi dei permessi, con indicazione dell'Ente/Società ove presta servizio;
- dichiarazione della madre attestante di non essere lavoratrice dipendente ma lavoratrice autonoma/libera professionista/casalinga impossibilitata a dedicarsi alla cura del figlio perché impegnata a _____;

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 32 – 38](#)

[Legge 06.08.2008, n. 133, art. 71](#)

[Decreto Legge n. 78 del 1.07.2009](#)

[Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80, artt. 7,8, 9 e 10](#)

[Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81, art. 8 comma 7](#)

Congedo Parentale

Nei primi dodici anni di vita del bambino entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di dieci mesi elevabili ad undici qualora il padre eserciti il diritto all'astensione per un periodo di almeno tre mesi, anche frazionato

Durata e fruizione

Il diritto al congedo compete:

- alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;
- al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai dieci mesi, utilizzabili comunque entro il dodicesimo anno di età del bambino.

La condizione di genitore "solo" si verifica: nel caso di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

In caso di parto gemellare i periodi di congedo raddoppiano.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.

Ciascun genitore può scegliere fra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero ed è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.Lgs. 151/01.

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei seguenti casi:

- durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma;
- durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari giornalieri previsti dall'art. 39 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Iter procedurale

Nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che il richiedente fornisca l'autocertificazione relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore ed alla corrispondente retribuzione percepita.

Trattamento economico e contributivo

Il trattamento economico dell'intero periodo di congedo, computato complessivamente tra i due genitori, è il seguente:

- Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell'anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3.
- Per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale nello stesso anno solare spetta una retribuzione ridotta al 30% se il bambino ha tra 0 e 3 anni mentre è senza retribuzione se il bambino ha tra i 3 e gli 8 anni.

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio.

I periodi retribuiti per intero comportano la riduzione della tredicesima mensilità, quelli retribuiti al 30% e senza stipendio anche la riduzione delle ferie.

Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale

I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali, spetta ai genitori, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori ed entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia, lo stesso trattamento economico previsto per i genitori naturali.

L'indennità pari al 30% della retribuzione spetta anche dopo i sei anni dall'ingresso in famiglia.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Congedo per malattia figlio

Per figli di età non superiore a 3 anni hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell'anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti.

Per figli di età compresa fra 3 e 8 anni hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3.

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

I periodi senza retribuzione vengono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.

Per le malattie di figli di genitori adottivi o affidatari:

- per figli di età non superiore a 6 anni - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell'anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l'intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti;

per figli di età compresa fra 6 e 8 anni – hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3;

- per adozioni effettuate dal 6° al 12° anno di età - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno per ogni figlio entro i 3 anni successivi dalla data d'ingresso in famiglia. La retribuzione è quella relativa al congedo straordinario.

Documenti da presentare a corredo della domanda

- Certificato di malattia rilasciato dal medico pediatra;
- Autocertificazione attestante che l'altro genitore non ha fruito, per le stesse date, del congedo per malattia figlio;
- Certificato (sentenza) attestante la data dell'effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale), se non già in possesso dell'amministrazione;
- Atto rilasciato dall'autorità competente attestante la durata del soggiorno all'estero (adozione internazionale), se non già in possesso dell'amministrazione;
- Atto rilasciato dall'autorità competente, o dell'ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di

effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva, se non già in possesso dell'amministrazione.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Legge 05/02/1992, n.104, art. 33;](#)

[D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, art.42;](#)

[D.Lgs. 18/07/2011, n.119;](#)

**Sentenze della Corte
Costituzionale n.158 del
18/04/2007; n.19 del
26/01/2009 e n.233 del
08/06/08/06/2005.**

Permessi e congedo per assistenza portatori di handicap (Legge 104/92)

Il/la docente/ricercatore portatore/trice di handicap in situazione di gravità accertata dalla competente ASL, può fruire della riduzione di due ore dell'orario giornaliero di lavoro o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile o, ancora in alternativa, di 18 ore di permesso.

Il genitore di figlio (anche maggiorenne) in situazione di handicap grave, può chiedere la fruizione dei tre giorni di permesso o, in alternativa delle 18 ore.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

I detti permessi possono essere concessi anche per l'assistenza, oltre che del coniuge, di una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il secondo grado.

Se la persona assistita risiede a più di 150 km dalla residenza di chi assiste, quest'ultima dovrà presentare idoneo documento di viaggio (biglietto treno, corriera, etc), ovvero altra documentazione che attesti che è stata prestata assistenza.

È inoltre possibile usufruire di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per poter assistere i figli e, a determinate condizioni, i genitori, il coniuge ed i fratelli o sorelle, sempre che siano portatori di handicap in situazione di gravità.

È possibile fruire provvisoriamente dei permessi legge 104/92 presentando la ricevuta di presentazione dell'istanza di riconoscimento dello stato di handicap grave.

In quest'ultimo caso il dipendente deve impegnarsi a recuperare i permessi fruiti nel caso in cui la persona assistita non sia riconosciuta portatrice di handicap grave.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. 445/2000](#)

[D.P.R.26/10/1972 n. 642 All.B](#)

Rilascio certificati di servizio Personale Docente e Ricercatore

Il personale docente e ricercatore anche cessato può richiedere il rilascio dei certificati di servizio, rispettivamente, al Settore Docenti ed al Settore Ricercatori.

Attraverso il modello di domanda disponibile on line il dipendente potrà richiedere il rilascio del certificato di servizio completo di più o meno informazioni secondo l'uso cui è destinato.

Il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Sono previste spese per l'utente rappresentate dal costo della marca da bollo € 16,00 – da apporre sia sulla richiesta di certificazioni sia nelle certificazioni emesse salvo i casi di esclusione previsti dalle norme.

Il modulo di richiesta:

se non ricorre una delle ipotesi di esenzione va presentato, in bollo, e consegnato a mano o spedito per posta alla Direzione per il personale – via Università, 40 – 1° piano palazzo del Balice – CAGLIARI;

se la richiesta si avvale di una delle ipotesi di esenzione può essere inoltrato

via fax al n. 0706752365

via mail all'indirizzo tec_amm@amm.unica.it

a mano o per posta alla Direzione per il personale – via Università, 40 – 1° piano palazzo del Balice.

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Posticipo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio.

La lavoratrice che, trovandosi in stato di gravidanza, intende utilizzare in modo flessibile l'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui alla L.1204/71, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto, deve presentare apposita richiesta, corredata della documentazione medica necessaria, al Settore Carriere personale T.A. e organizzazione. Il Settore provvederà ad istruire la pratica per il Medico Competente che, sulla base della programmazione degli impegni, sottoporrà la dipendente visita medica. Gli esiti della visita medica saranno comunicati alla dipendente, al responsabile della struttura di afferenza ed al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Riferimenti per il procedimento

Dott. Claudio Cerina

Tel. 0706752356 Fax. 0706752365

ccerina@amm.unica.it

Sig.ra Maria Francesca Cadeddu

Tel. 0706752390 Fax. 0706752365

mcadeddu@amm.unica.it

coordinamento.sorv.sanitaria@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[D.P.R. 28/07/1967 n.851](#)

[D.P.R. del 28/12/2000 n.445](#)

[D.L. 09/02/2012 n.5](#)

Servizio tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento è rilasciata, su richiesta:

- al personale assunto a tempo indeterminato dell'Università degli studi di Cagliari, sia in servizio che in quiescenza con diritto a pensione.
- al coniuge non legalmente separato
- ai figli minori di anni 18 del dipendente
- ai figli maggiori di anni 18 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente.

Il dipendente, per richiedere la tessera di riconoscimento per sé, mod. AT (Allegato 1), o per i propri familiari, mod. BT (Allegato 2), deve compilare il relativo modulo e presentarlo al Servizio Tessere di Riconoscimento, allegando 2 fototessere della persona per la quale si chiede il documento. Obbligatoriamente deve essere restituita all'ufficio la precedente tessera scaduta.

In caso di smarrimento o furto, per ottenere il rilascio di una nuova tessera occorre presentare in allegato alla domanda copia della denuncia di smarrimento presentata all'autorità di P.S.

La validità della tessera di riconoscimento è decennale.

Le tessere rilasciate prima all'entrata in vigore del D.L. 09/02/2012 n.5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) devono essere rinnovate dopo 5 anni dalla data di emissione.

Riferimenti per il procedimento

Dott. Claudio Cerina

Tel. 0706752356 Fax. 0706752365

ccerina@amm.unica.it

Sig.ra Maria Francesca Cadeddu

Tel. 0706752390 Fax. 0706752365

mcadeddu@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie – Allegato A](#)

Sussidi al personale

L'Amministrazione eroga annualmente sussidi economici al personale docente e ricercatore, sulla base di quanto previsto dai regolamenti per i sussidi e le provvidenze – allegato A, ai docenti e ricercatori che si trovino in particolari condizioni di bisogno, in relazione ad eventi e spese sostenute negli anni di riferimento; a tale scopo l'Amministrazione ogni anno pubblica un bando per la concessione dei sussidi.

Il personale interessato potrà successivamente all'emanazione del bando annuale, utilizzando i modelli di domanda allegati, inoltrare domanda di sussidio. Questa sarà presa in esame dalla Commissione Bilaterale per i Servizi Sociali che in caso di accoglimento curerà la delibera delle singole erogazioni i cui importi saranno determinati anche in relazione alle risorse a disposizione.

I sussidi possono erogati per: decesso del dipendente; decesso dei familiari a carico e non a carico; malattie, cure e protesi; furti e scippi; bisogno generico

Riferimenti per il procedimento

Dott. Claudio Cerina

Tel. 0706752356 Fax. 0706752365

ccerina@amm.unica.it

Sig.ra Maria Francesca Cadeddu

Tel. 0706752390 Fax. 0706752365

mcadeddu@amm.unica.it

[Art. 12 del TUIR](#)

I docenti e ricercatori che hanno un familiare fiscalmente a carico possono richiedere la detrazione dall'imposta Irpef per carichi di famiglia. La detrazione per carichi di famiglia spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni previste fino al mese in cui tali condizioni cessano. Sono familiari a carico i membri della famiglia che nel periodo di imposta di riferimento hanno conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Il modello di dichiarazione compilabile è disponibile sul sito web dell'Amministrazione:

<https://www.unica.it/unica/protected/63174/0/def/ref/GNC63173/>

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Dott. Giacomo Fallo

Tel. 070/6752322 Fax 070/6752348

gfallo@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

[Legge n. 153/1988](#)

L'assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente. I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente.

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. Il modello di domanda compilabile è disponibile sul sito dell'Amministrazione:

<https://www.unica.it/unica/protected/63180/0/def/ref/GNC63185/>

Riferimenti per il procedimento per il Personale Docente

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it

Normativa di riferimento

[art. 7 della legge 18 marzo 1958, n.311](#)

[Regolamento autorizzazioni residenza fuori sede](#)

[Modello richiesta autorizzazione fuori sede](#)

Autorizzazioni alla residenza fuori sede

I docenti e i ricercatori dell'Ateneo hanno l'obbligo di risiedere presso la sede dell'Ateneo, ovvero entro un raggio di 100 Km in linea d'aria e 120 Km come distanza stradale dal territorio della Città Metropolitana di Cagliari. Il docente o ricercatore dell'Ateneo che intenda richiedere l'autorizzazione a stabilire la propria dimora effettiva ed abituale "fuori sede" deve presentare alla Direzione per il Personale la richiesta, utilizzando l'apposito modulo, **entro il 30 giugno precedente l'anno accademico** per il quale l'autorizzazione è richiesta. In caso di assunzione successiva al 30 giugno, la richiesta dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio; nel caso di variazione di residenza, o dell'effettiva e stabile dimora in corso d'anno, l'istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.

L'autorizzazione **decorre dal 1° ottobre ed ha la durata di un anno accademico** ed è disposta dal Rettore tramite proprio decreto, udito il Senato Accademico e previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza dell'interessato, la cui delibera **deve attestare la funzione attiva nella ricerca** del richiedente e che la residenza fuori sede è conciliabile col pieno assolvimento dei compiti di ricerca, didattici, gestionali e di terza missione.

Le richieste di autorizzazione verranno valutate con particolare riguardo alle motivazioni di natura personale e/o familiare dell'interessato quali l'esigenza di non disgiungere il nucleo familiare, la presenza di figli minori, il trasferimento del coniuge, la presenza di familiari disabili che necessitano assistenza etc.

La richiesta deve contenere l'indicazione dei periodi dell'anno in cui è garantita la presenza in sede. Nei periodi durante i quali il docente e il ricercatore svolge l'attività didattica dovrà essere assicurata la presenza in sede **per almeno tre giorni alla settimana.** Dovranno inoltre essere garantite le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi il ricevimento, l'orientamento e il tutorato. L'autorizzazione non esonera inoltre il docente dal comunicare all'Ateneo, ogni qual volta si verificano eventi straordinari, imprevedibili ed oggettivi, le ragioni che gli impediscano di raggiungere la sede di lavoro per assolvere ai propri impegni.

Nella richiesta a risiedere fuori sede dovrà essere indicato un domicilio "in sede" in modo da assicurare la reperibilità nei giorni in cui l'interessato ha obblighi didattici o accademici.

L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Rettore con proprio decreto motivato qualora la residenza fuori sede sia motivo di assenze o mancanza ai doveri di servizio.

Riferimenti per il procedimento

Sig.ra Maria Luigia Broi

Tel. 070/6752324 Fax 070/6752367

mbroi@amm.unica.it

Dott.ssa Angela Zedde

Tel. 070/6752328 Fax 070/6752367

azedde@amm.unica.it

Dott.ssa Darianna Peddis

Tel. 070/6752327 Fax 070/6752367

dpeddis@amm.unica.it

Sig.ra Giovanna Espa

Tel. 070/6752355 Fax 070/6752367

gespa@amm.unica.it

Riferimenti per il procedimento per il Personale Ricercatore

Dott.ssa Maria Grazia Angius

Tel. 070/6752325 Fax 070/6752367

mariagrazia.angius@amm.unica.it

Sig.ra Vilma Lusso

Tel. 070/6752352 Fax 070/6752367

vlusso@amm.unica.it

Sig.ra Ivana Mameli

Tel. 070/6752321 Fax 070/6752367

imameli@amm.unica.it